



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria

C.F. 03946010158

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

C.C. n. 83 del 29/12/1998

APPROVATO DALL'ORGANO

REGIONALE DI CONTROLLO

ATTI N. 120 DEL 13/01/1999

DIVENUTO ESECUTIVO IL 12/02/1999 A

SEGUITO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO DAL 28/01/1999 AL 11/02/1999

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

Art. 2
**ORGANI COMPETENTI PER L'ESERCIZIO DI ANNULLAMENTO E
DI REVOCA D'UFFICIO O DI RINUNCIA IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO**

1. Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, spetta al Responsabile del Servizio che ha emanato l'atto illegittimo ovvero, in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, al Segretario Comunale.

Art. 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dall'entrata ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.
3. Il criterio di economicità assoluto viene definito:
 - (a) In lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani
 - (b) In lire 20.000 per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
 - (c) In lire 20.000 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
 - (d) In lire 20.000 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche
 - (e) In lire 20.000 per l'imposta comunale sugli immobili
4. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - (a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - (b) valore della lite;
 - (c) costo della difesa;
 - (d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Responsabile del Servizio, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

Art. 4
IPOSTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO
O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. L'Amministrazione comunale procede, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, ed in particolare nelle ipotesi di:

- (a) errore di persona;
- (b) evidente errore logico o di calcolo;
- (c) errore sul presupposto dell'imposta;
- (d) doppia imposizione;
- (e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- (f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- (g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Art. 5
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente e/o all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.